










PISTA DI CONTROLLO ANTICIPI CREDITO D'IMPOSTA

COD. ATTIVITA'	ATTIVITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADG PO FESR	BENEFICIARI	NOTE
1	Presentazione, esclusivamente in via telematica, della comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno all'Agenzia delle Entrate			Presentazione della comunicazione per la fruizione del credito di imposta	La comunicazione per la fruizione del credito d'imposta è presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software CIM disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it . Il periodo presentazione previsto è dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2019.(ora 31/12/2022 come modificato dall'art. 1 della legge 178/2020) (Rif. Circolare Agenzia Entrate 34/E del 3 agosto 2016 PREMESSA).
2	Verifica della correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente e "autorizzazione" alla fruizione del credito di imposta	"Autorizzazione" alla fruizione del credito		Ricevuta di "autorizzazione" Agenzia delle entrate	L'Agenzia delle entrate, verificata la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente, rilascia in via telematica, per ogni comunicazione presentata, l'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta. Conseguentemente le imprese acquisiscono la ricevuta di autorizzazione dall'Agenzia delle entrate. La verifica formale di cui sopra non inficia il carattere automatico della procedura. "A tal proposito, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità e, nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a euro 150.000, effettua le verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta."[...] "Si evidenzia che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d'imposta maturato, ossia il credito d'imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione" (Rif. Circolare Agenzia Entrate 34/E del 3 agosto 2016 Paragrafo 6 PROCEDURA, UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO DI IMPOSTA).
3	Fruizione del credito di imposta			Modello F24 (contiene l'importo del credito compensato) Canali telematici Agenzia delle entrate	La PMI procede all'utilizzo del credito d'imposta, presentando il modello F24 contenente l'importo del credito compensato, esclusivamente tramite i canali telematici (Entratel o Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate. "Ai sensi del comma 104, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." [...] "La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l'importo risultante dalla ricevuta dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24." [...] "Ai sensi del medesimo comma 104, il credito di imposta "deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione." [...] Di conseguenza, il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi"(Rif. Circolare Agenzia Entrate 34/E del 3/08/2016 Paragrafo 6 PROCEDURA, UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO DI IMPOSTA).
4	Trasmissione periodica elenco crediti di imposta fruiti all'Agenzia delle entrate e ricezione dei modelli F24	Modelli F24 presentati			L'Agenzia delle entrate riceve gli F24 di tutte le imprese beneficiarie che procedono a compensazione.

5	Monitoraggio degli importi relativi ai crediti di imposta fruiti e predisposizione elenco imprese beneficiarie e delle relative compensazioni del credito fruito				<p>L'Agenzia delle entrate monitora le compensazioni fruiti mediante F24 e predispone l'elenco delle imprese beneficiarie con le relative compensazioni fruiti. "La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l'importo risultante dalla ricevuta dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24" (Rif. Circolare 34/E del 3 agosto 2016 Paragrafo 6 PROCEDURA, UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO DI IMPOSTA).</p> <p>Di seguito trasmette, con cadenza periodica e mediante apposito flusso telematico, l'elenco delle comunicazioni, positivamente esitate, riferite alle piccole e medie imprese non appartenenti al settore dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura. Detto flusso telematico contiene tutte le informazioni presenti nella comunicazione di fruizione e necessarie all'Autorità di Gestione per la successiva selezione e ammissione a finanziamento delle operazioni.</p> <p>"L'Agenzia delle entrate comunica periodicamente alle amministrazioni titolari del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR (PON) e dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo, mediante apposito flusso telematico, l'ammontare delle compensazioni effettuate relativamente ai contribuenti che fruiscono di crediti d'imposta finanziati con le risorse previste nei programmi operativi sopraccitati" (Rif. Circolare 34/E del 3 agosto 2016 Paragrafo 6 PROCEDURA, UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO DI IMPOSTA).</p>
6	Elaborazione dati Agenzia delle entrate da parte dell'AdG e produzione elenco imprese beneficiarie				<p>L'Agenzia delle entrate trasmette l'elenco dei crediti di imposta compensati alla Regione Basilicata che lo rielabora. Successivamente, l'Autorità di Gestione provvede alla selezione delle imprese beneficiarie verificando che siano ammessi i progetti coerenti con il Programma riguardanti attività economiche previste dalla circolare 34/E del 03/08/2016, che siano soddisfatti i criteri di selezione del PO FESR Basilicata 2014/2020, che si tratti di progetti non materialmente completati, non appartenenti ai settori 7 e 8 della Sezione 3 "Ambito attività" del quadro A della Comunicazione e realizzati in un unico territorio regionale.</p>
7	Selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni a valere sui POR (ex art. 125, par. 3 del Reg (UE) 1303/2013)				<p>L'Autorità di Gestione ha provveduto alla selezione e all'ammissione delle operazioni al finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 con D.D. 12AF.2018/D.,03819 del 28/12/2018.</p>
8	Acquisizione CUP e inserimento dati della misura su BDU				<p>L'Autorità di Gestione procede alla richiesta presso il DIPE, secondo le modalità previste (http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/), del CUP e all'inserimento dei dati nel sistema informativo SiFesr e, grazie al protocollo di colloquio, nella BDU.</p>
9	Controllo di I livello sull'anticipazione, predisposizione della dichiarazione di spesa ai fini della successiva certificazione				<p>Il Controllo di I livello dell'AdG relativo alla selezione delle operazioni sarà volto alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti per il fondo FESR (a titolo esemplificativo adeguamento PO e criteri selezione, SiGeCO, presenza pista di controllo ecc.; effettiva coerenza del progetto di investimento realizzato con i criteri di selezione del PO; rispetto dalla normativa comunitaria di riferimento (art. 65, art. 131-132 del Reg. 1303/2013; ecc.). Il controllo I livello dell'AdG relativo all'anticipazione riguarderà sostanzialmente la completezza e correttezza dell'elenco (data comunicazione, data autorizzazione, data fruizione credito, importo credito fruito ecc.), fornito dall'AGE e rielaborato dall'AdG.</p>
10	Dichiarazione di spesa relativa alla quota parte del credito fruito in compensazione da parte del beneficiario (anticipazione)				<p>L'AdG predispone la dichiarazione di spesa e la invia all'AdC per la successiva certificazione dell'anticipazione in misura pari agli importi fruiti da ogni singolo beneficiario e comunque non superiore al 40% del credito di imposta spettante alle singole aziende. Gli anticipi dovranno essere trattati nel rispetto dell'art. 131 del Reg. 1303/2013).</p>

11	Predisposizione e invio alle singole imprese beneficiarie dell'ammissione a finanziamento (ex art. 125, par.3 lett. c del Reg (UE) 1303/2013)			L'ADG comunica via pec alle singole imprese beneficiarie l'importo complessivo dell'aiuto ammesso a finanziamento e gli ulteriori obblighi correlati conseguenti all'ammissione ai fondi Europei (pubblicità, etc..) nonché la quota dell'anticipazione (l'importo fruito in misura non superiore al 40% del credito spettante).
12	Iscrizione dell'aiuto al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)			<p>Il credito d'imposta di cui all'art. 1 commi da 98 a 108 della legge 208 del 2015 è un regime di aiuti soggetto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al Decreto Interministeriale n. 115/2017 (GURI n. 175 del 28/7/2017).</p> <p>Trattandosi di misura agevolativa di natura automatica in forma fiscale, si applica l'art. 10 (Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione) del citato Decreto.</p> <p>Con riferimento alla registrazione del regime di aiuti, l'adempimento è di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze – in qualità di autorità responsabile della misura. La registrazione sarà effettuata al più tardi prima della registrazione degli aiuti individuali.</p> <p>Con riferimento alla registrazione dei singoli aiuti individuali, la competenza è dell'Agenzia delle entrate.</p>

Si specifica che per le attività di controllo, monitoraggio e certificazione si rinvia a quanto previsto espressamente dal Si.ge.co. e dalla Manualista del PO FESR Basilicata 2014/2020